

Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale

N° _____ del _____



Comune di Chiari

Provincia di Brescia

Regolamento
per l'applicazione
dell'imposta unica comunale
I.U.C.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (I.U.C.)

PARAGRAFO I NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del Dlgs 446/97, l'applicazione dell'imposta municipale unica (I.U.C.) nell'ambito della potestà e nei limiti di competenza riservati al Consiglio Comunale dalla Legge 147/2013 e ss.mm.ii.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si demanda a quanto stabilito dalla norma succitata, alle norme statali inerenti i tributi locali e in questo compatibile, al Regolamento generale delle entrate tributarie, patrimoniali e non, comprensivo delle norme in materia di diritto d'interpello, autotutela e accertamento con adesione del Comune di Chiari.

Art. 2

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobile escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. L'imposta municipale propria e la tassa per i servizi indivisibili sono riscosse in due rate annuali rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre, salva diversa imposizione normativa.
La tassa sui rifiuti è riscossa in due rate annuali rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre, salva diversa imposizione normativa. Il Comune o l'ente gestore della riscossione possono inviare al contribuente modelli precompilati di pagamento al fine di agevolare il contribuente medesimo.
2. Le modalità di pagamento sono stabilite dall'ente gestore delle riscossioni nel rispetto delle previsioni di Legge.

Art. 4

RISCOSSIONE

1. L'imposta municipale unica e la tassa sui servizi indivisibili è riscossa direttamente dal Comune di Chiari a cui spetta anche la gestione della fase di accertamento. La riscossione coattiva dei tributi è regolata ai sensi dell'art. 17 secondo comma del Regolamento delle entrate patrimoniali e non del Comune di Chiari.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 691 della Legge 197/2013 l'accertamento e la riscossione, compresa quella coattiva della tassa rifiuti può essere gestita, anche disgiuntamente dalla società Chiari servizi Srl che nell'anno 2013 e

tutt'oggi, tramite apposita convenzione, gestisce il servizio di raccolta rifiuti comunale.

3. In tal caso le modalità operative per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARI sono normate da apposita convenzione.

Art. 5

ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC rispetto a quanto risultante dalla dichiarazione si applica quanto stabilito all' art. 13 del D.Lgs 471/97.
2. In caso di omessa presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio di possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili all'imposta unica comunale, delle prescritte dichiarazioni si applica una sanzione del 100% del tributo non versato con un minimo di 50,00€.
In caso di infedele dichiarazione si applica una sanzione del 50% del tributo non versato con un minimo di 50,00€.
3. In caso di mancata risposta entro 60 giorni ai questionari inviati dalle'ente comunale o dall'ente gestore della TARI si applica una sanzione di 150,00€ . In caso di risposta incompleta o infedele la sanzione è di 100,00€.
4. Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad 1/3 se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 6

IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO

1. Non si procede all'accertamento all'iscrizione a ruolo coattivo e alla riscossione dell'IMU, TASI e TARI qualora l'ammontare di quanto dovuto non superi per ciascun credito i 16,53€ al netto di sanzioni e interessi.
2. Per quanto riguarda il versamento dell'IMU previsto dall'art. 1 comma 5 del DL 133/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 212/2000 stante la confusione normativa ingenerata e la brevità dei termini di pagamento previsti dalla norma, non sono previste sanzioni e interessi in caso di ritardati pagamenti antecedenti il 30/09/2014.

PARAGRAFO II

TASI

ART. 7

OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina a decorrere dal 1/1/2014 la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Chiari, in attuazione della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii.

ART. 8

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definiti dall'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.-

ART. 9

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 8.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 11. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 10

ALIQUEUTE

Le aliquote della TASI sono stabilite a decorrere dall' 1/1/2014 come segue:

- a) Abitazione principale: 0,25 per cento;
 - b) Tutti gli altri immobili soggetti a tassazione a norma di Legge: 0,1 per cento;
- Le aliquote e le detrazioni di cui all'art. 6, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006.

Art. 11

COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

I servizi indivisibili alla cui copertura dei costi la TASI è diretta sono individuati come segue nell'ambito dei servizi espressamente riportati nel bilancio di previsione secondo i seguenti criteri:

- a) Servizi rivolti alla generalità dei cittadini e non a singole specifiche categorie;
- b) Servizi forniti senza oneri a carico dei cittadini;
- c) Servizi non rivolti alla gestione interna dell'ente.

I costi dei servizi sono quelli indicati nel bilancio di previsione di ogni singolo anno di vigenza del tributo. Per l'anno 2014 i costi sono quelli sotto riportati a fianco di ogni singola voce:

	Costi
Illuminazione pubblica e servizi connessi	460.000
Sicurezza	534.810
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	592.879
Parchi e servizi per la tutela del verde	360.880
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico	319.048
Biblioteche, musei e pinacoteche	658.371

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI (A)	2.925.988
GETTITO TASI PREVISTO (B)	1.759.000
DIFFERENZA (C=A-B)	-1.166.988

A FRONTE DI UN GETTITO DI € 1.75900,00 (COPERTURA 60,12%)

Art. 12

NORMA DI RICHIAMO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 per tutto quanto non previsto nel presente regolamento in tema di TASI sono richiamate le norme di Legge specificatamente riferite e riferibili al tributo.

**PARAGRAFO III
IMU**

Art. 13

OGGETTO

Il presente paragrafo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL 6/12/2011 n. 201 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/3/2011 n. 23 e ss.mm.ii.

Art. 14

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili al comma 2 dell'art. 1 della Legge 504/1992 (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) così come stabilito dall'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 504/1992 e dall'art. 13 commi 4 e 5 del D.L. 201/2011 fatte salve ulteriori e successive modifiche di Legge.

Il Calcolo della superficie dell'area fabbricabile presupposto del tributo, in caso di demolizione del fabbricato o di interventi di recupero indicati dall'art. 5 comma 6 del D.LGS 504/1992 è effettuato come segue:

- a) In caso di interventi che riguardano l'intero immobile la superficie dell'area presupposto del tributo corrisponde all'area dell'intero mappale su cui lo stesso insiste.
- b) In caso di interventi che riguardano solo parzialmente l'immobile la superficie è calcolata:
 - per i fabbricati di tipo D) moltiplicando la superficie su cui insiste la porzione d'immobile oggetto dell'intervento per l'indice/rapporto di copertura stabilito dalle norme tecniche contenute nel PGT;
 - per tutti gli altri immobili dividendo i metri cubi previsti come realizzabili dal progetto di modifica parziale per l'indice di edificabilità stabilito dalle norme tecniche contenute nel PGT.
- c) Per gli interventi riguardanti immobili facenti parte di mappali relativi ad aree agricole la superficie dell'area a presupposto del tributo è calcolata in ogni caso come al precedente punto b)

Art. 15

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'applicazione dell'IMU, fatto salvo ulteriori e successive modifiche di Legge:

- a) le abitazioni principali e le loro pertinenze, così come specificato dall'art. 13 comm 2 D.L. 201/2011 ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. succitato.
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DL 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 16

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 17

ALIQUOTE

1. Le aliquote dell'IMU sono stabilite a decorrere 01/01/2014 come segue:
 - a) aliquota da applicarsi a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale di cui sotto e sue pertinenze: 0,76 per cento;
 - b) aliquota da applicarsi alle abitazioni principali e relative pertinenze categoria catastale A/1, A/8 e A/9: 0,4 per cento;
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 in mancanza di ulteriori provvedimenti di modifica si intendono prorogati di anno in anno ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006.

Art. 18

NORMA DI RICHIAMO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 per tutto quanto non previsto nel presente regolamento in tema di IMU sono richiamate le norme di Legge specificatamente riferite e riferibili al tributo.

PARAGRAFO IV **TARI**

ART. 19

OGGETTO

1. Il presente paragrafo detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione nel Comune di Chiari della componente TARI (tassa rifiuti) dell'imposta municipale unica ai sensi della Legge 147/2013- In particolare il regolamento stabilisce condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione del tributo nonché le forme e le misure sanzionatorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dalla Legge.
Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.

ART. 20

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA E PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di mantenimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n, 158.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
5. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario degli interventi con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
6. Il Piano Finanziario è redatto dal gestore del servizio rifiuti che individua in apposita relazione i costi di gestione del servizio e i relativi investimenti.
7. Il Piano Finanziario degli interventi è approvato dal Consiglio Comunale e indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente.
8. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito annuale a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore ai costi effettivamente affrontati che non sia stato utilizzato ad integrazione del fondo svalutazione crediti a copertura delle morosità riscontrate;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente di gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
9. La deliberazione di approvazione della tassa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

ART. 21

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa if è posta a carico di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale e suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'obbligazione per il pagamento della tassa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree. In caso di utilizzo di durata inferiore a sei mesi l'anno, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri anagrafici.

ART. 22

DICHIARAZIONE DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita dichiarazione. In via prioritaria la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:
 - a) per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti o da uno dei coobbligati. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui i soggetti tenuti alla dichiarazione in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di dichiarazione, con vincolo di solidarietà, gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte.
2. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio di riscossione entro il termine di norma di trenta giorni (30) dall'inizio dell'occupazione o conduzione, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, dichiarazione redatta su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta, tramite fax o altro mezzo stabilito dall'ente preposto alla gestione del tributo.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

per le utenze domestiche:

 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - b) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
 - c) l'ubicazione, numero civico e interno, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;

- d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;
 - e) i dati catastali dell'immobile;
- per le utenze non domestiche:
- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e sede legale);
 - c) l'ubicazione numero civico e interno, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
 - d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;
 - e) i dati catastali dell'immobile;
6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax o quanto stabilito dal gestore, nel giorno di suo ricevimento.
 7. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere comunicata al gestore del servizio negli stessi termini di cui al punto 2. del presente articolo.
 8. È fatto obbligo all'ufficio Anagrafe di comunicare a cadenza almeno trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. all'ufficio o all'ente competente alla gestione del tributo. Analogo obbligo è imposto agli uffici del commercio del comune con riferimento al rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
 9. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, etc.) di comunicare a cadenza almeno trimestrale gli allacciamenti di utenze al gestore del servizio di cui al presente regolamento.

ART. 23

NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella dichiarazione.
2. Ogni variazione del suddetto numero successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore del servizio presentando di norma entro trenta giorni e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo apposita denuncia di variazione. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante al 1 gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa.
3. Per le verifiche necessarie il competente ufficio comunale trasmette i dati inerenti le comunicazioni di ospitalità effettuate ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs 286/1998.
4. L'obbligo di presentazione della variazione dei componenti il nucleo familiare non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune di Chiari, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio. L'obbligo di dichiarazione permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia). La denuncia non va in ogni caso presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1 gennaio, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.

5. Per le utenze a disposizione di soggetti residenti e non occupate, il numero degli occupanti è quello desunto dalle risultanze dell'anagrafe comunale dei proprietari medesimi.
6. Alle utenze a disposizione di persone giuridiche e di soggetti non residenti e non occupate verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due per superfici fino a 50 mq; tre per superfici comprese fra 51 e 120 mq; quattro per superfici comprese fra 121 e 200 mq; sei per superfici superiori a 200 mq. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occupati o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a uno.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 24

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall'applicazione della tariffa i locali e le aree industriali in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal comune a condizioni che il produttore ne dimostri l'avvenuto smaltimento a norma di Legge e a proprie spese.
2. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
3. Presentano le caratteristiche di cui al punto 2 a mero titolo esemplificativo:
 - a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
 - b) soffitte e solai il cui accesso è consentito tramite scala retrattile e non fissa;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensore;
 - e) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - f) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g) aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti;
 - h) aree scoperte visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli.
4. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa, ad eccezione delle aree operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART.25

CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

1. Nel caso di locali in multiproprietà o centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo sia per i locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali e aree ad uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte produttive di rifiuti funzionalmente collegate all'immobile principale.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 26

SUPERFICIE

1. Fatte salve le esclusioni previste nel presente regolamento, costituiscono presupposto per l'applicazione del tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, purché in grado di originare rifiuti urbani o assimilati. Costituiscono altresì oggetto di applicazione della tariffa le aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 147/2013 che prevede l'assoggettabilità alla TARI di una superficie pari all'80% di quella catastale la superficie di riferimento per il calcolo del tributo è quella calpestabile ossia misurata per i locali al netto dei muri e per le aree quella calcolata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
4. In caso di contestuale produzione in determinati locali o aree di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati, la relativa superficie assoggettata a tributo, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione dato l'uso promiscuo o per la particolarità dell'attività esercitata, è stabilita dal gestore del tributo forfetariamente valutando caso per caso, visti e valutati i documenti presentati dal contribuente, previa obbligatoria verifica dello stato dei luoghi.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a) le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - c) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio.
Sulla superficie scoperta rimanente è applicata una riduzione del 50% da riferirsi all'accesso/uscita dei veicoli.
6. In ogni caso in sede di prima applicazione del tributo si considereranno tassabili le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. Successivamente tali superfici saranno soggette a variazioni in relazione alle dichiarazioni o alle attività di accertamento effettuate sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e della Legge.

ART. 27

UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE E TRIBUTO GIORNALIERO

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive si intendono: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa ma ricorrente per un periodo inferiore a 183

giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

1. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La riduzione non può superare il 30% della tariffa annuale.
2. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di gestione dei rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni nell'anno, anche se ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il canone di occupazione di spazi o aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla sua entrata in vigore. Per tutto quanto non previsto dal presente Comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 28

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tariffa è dovuta per intero nell'ambito delle zone in cui il servizio è espletato.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, il tributo può essere ridotto secondo le modalità di cui all'art.16 comma 2 in relazione alla distanza dall'ultimo cassonetto di raccolta rientrante nella zona servita. Il tributo dovuto in tal caso non può essere superiore al 40% della tariffa dovuta per le zone su cui il servizio è espletato.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita.
4. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

ART. 29

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione cessa se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni.

Se la denuncia di cessazione viene presentata con ritardo, la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese di presentazione, salvo il fatto che il contribuente dimostri in modo incontestabile al gestore la data di effettivo rilascio dei locali o aree.

ART. 30

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio - assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tributo.

ART. 31

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini della determinazione del tributo i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee, tenuto conto come criterio di riferimento della presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.
2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinate in sede di approvazione annuale delle tariffe e ai sensi e con i criteri previsti dal DPR 158/1999 le quote relative alla parte fissa e variabile delle tariffe dell'utenze non domestiche.
3. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che segue:

Attività:

- a) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- b) Cinematografi e teatri;
- c) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
- d) Distributori di carburanti, impianti sportivi, campeggi;
- e) Stabilimenti balneari;
- f) Esposizioni, autosaloni;
- g) Alberghi con ristorante;
- h) Alberghi senza ristorante;
- i) Case di cura e riposo;
- j) Ospedali;
- k) Uffici, agenzie, studi professionali;
- l) Banche ed istituti di credito;
- m) Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e negozi di altri beni durevoli;
- n) Edicole, farmacie, tabaccai, negozi plurilicenze;
- o) Filatelia, negozi tende e tessuti, negozi tappeti, negozi cappelli e ombrelli, antiquariato;
- p) Ambulanti beni durevoli;
- q) Parrucchieri, barbieri, estetista;
- r) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- s) Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- t) Attività industriali con capannoni di produzione;
- u) Attività artigianali di produzione beni specifici;
- v) Ristoranti, trattorie, osterie, pub;
- w) Mense, birrerie, hamburgerie;
- x) Bar, caffè, pasticcerie;
- y) Supermercati, vendita pane e pasta, macellerie, vendita salumi e formaggi, vendita generi alimentari, pizza da asporto;

- z) Plurilicenze alimentari e plurilicenze miste;
 - aa) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
 - bb) Ipermercati di generi misti;
 - cc) Ambulanti di generi alimentari;
 - dd) Discoteche, night club;
4. In sede di determinazione delle tariffe, i coefficienti previsti dal DPR 158/1999 e considerati come riferimento ai fini del calcolo delle tariffe potranno essere modificati al fine di evitare a danno di alcune classi di attività oggettive sperequazioni in termini di eccessivo aggravio del peso impositivo in relazione all'effettiva produzione di rifiuti. Allo stesso fine in sede di approvazione delle tariffe possono essere individuate sottoclassi di attività .
 5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 32

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente relativo sarà determinato, tenendo conto, come riferimento, dei criteri indicati nella tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R.158/99.
4. I locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare tenendo conto, come riferimento, di quanto indicato nella tabella 2 del D.P.R.158/1999.

ART. 33

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.13, viene effettuata con riferimento alle risultanze dell'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività, distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

ART. 34

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti mediante sistemi di compostaggio è applicata una riduzione della tariffa stabilita. A tal fine gli utenti presentano, entro il 30 novembre dell'anno precedente, apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestano di voler praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e dichiarano di accettare verifiche da parte degli incaricati.

2. La quota di abbattimento da calcolarsi sull'intera tariffa o sulla sua parte variabile o fissa viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 35

AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per assicurare una corretta gestione del servizio di gestione dei rifiuti, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 35, può essere concessa una riduzione della tariffa a favore di una o più classi di attività, di cui al comma 2 dell'art.13, al fine di evitare oggettive sperequazioni dell'onere economico posto a carico degli utenti, contemperando la necessità di assicurare una corretta distribuzione del costo del servizio, sulla base della capacità produttiva di rifiuti, con quella di evitare che a carico di alcune attività, pur nel rispetto delle norme di legge, si ponga onere economico oggettivamente incongruo.
Compatibilmente con le risorse del bilancio, l'amministrazione comunale istituisce apposito fondo a copertura del minor introito derivante dalla concessione di tali agevolazioni. Tale fondo non può superare il 7% del costo complessivo del servizio.

ART. 36

RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. Al produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati, che dimostri di averli avviati al recupero e non allo smaltimento, è concessa una riduzione della tariffa corrispondente alla quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero medesimo.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 14 febbraio dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti apposita richiesta. A tale richiesta dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario. E' facoltà del gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente.
3. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 37

ACCERTAMENTI

1. Il Comune o l'ente affidatario della gestione della riscossione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 446/97, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella dichiarazione. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. In particolare il gestore può:
 - a) operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni.
 - b) richiedere l'esibizione di contratti;
 - c) richiedere la copia di planimetrie catastali;
 - d) richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali;

- e) richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali ed aree;
 - f) inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti;
 - g) accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del C.C.
 3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della comunicazione stessa firmata per accettazione. L'accettazione dell'utente può essere anche contestuale all'ispezione tramite la firma del modulo di accertamento.
 4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio di riscossione o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
 5. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai cinque precedenti.
 6. Al fine dell'attività di accertamento relativo alle unità immobiliari a destinazione ordinaria o iscrivibili al catasto urbano, la Giunta Comunale con proprio atto può considerare come superficie assoggettabile a tributo quella pari al 80% della superficie catastale determinata a sensi del DPR 138/1998 escludendo pertanto da ogni altro controllo gli immobili dichiarati con superficie superiore a tale limite. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e quindi al controllo rimane quella calpestable.

ART. 38

RIMBORSI

1. Nei casi di errore che incida sulla corretta determinazione dell'entità della tariffa dovuta, l'utente ha diritto al rimborso dell'indebito. Il rimborso viene disposto d'ufficio oppure su istanza dell'interessato.
2. Il rimborso è effettuato di norma e compatibilmente con le risorse di bilancio di entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. La domanda può essere presentata entro 5 anni dal pagamento non dovuto. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi previsti dal regolamento generale delle entrate tributarie, patrimoniali e non del Comune di Chiari.

ART. 39

TRIBUTO PROVINCIALE

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Brescia sull'importo del tributo comunale.

ART. 40

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 – bis , del DL 31/12/2007, nn. 248, convertito con modificazioni della legge 28/02/2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 41

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge 147/2013, nel regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Chiari e nelle altre norme di settore.

\\192.168.52.40\municipio\Segreteria\Ufficio\segre\vicesegretario\regolamento IUC.doc